RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1992

relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP)

(92/383/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, tra l'altro, l'applicazione dei principi della fornitura di una rete aperta (ONP) alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

considerando che la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi di tale comunicazione sarà favorita dalla rapida introduzione di principi per la fornitura di una rete aperta (principi ONP) e dalla loro applicazione alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN), come previsto dalla direttiva 90/387/CEE; che le condizioni per la fornitura della rete aperta debbono garantire la trasparenza, la parità di accesso ed essere basate su criteri oggettivi; che l'applicazione dei principi della fornitura della rete aperta alla rete ISDN equivale all'armonizzazione delle condizioni per un aperto ed efficace accesso ed uso della rete ISDN;

considerando che la raccomandazione 86/659/CEE [2] auspica l'introduzione coordinata nella Comunità europea della rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

considerando che la risoluzione 89/C196/04 [3] auspica il potenziamento dell'ulteriore coordinamento della rete numerica integrata nei servizi (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992;

considerando che nel 1989, numerosi organismi di telecomunicazioni hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per l'introduzione progressiva e armonizzata dei servizi europei ISDN; che nel quadro di tale memorandum d'intesa, si è riconosciuta come commercialmente valida per la rete ISDN una gamma di servizi e che è stato raggiunto un accordo relativo alla fornitura di un gruppo minimo di offerte ISDN da introdurre entro il 31 dicembre 1993; che verranno introdotti servizi supplementari, sulla base delle norme armonizzate conformi alle esigenze di mercato;

considerando che la rete digitale di servizi integrati (ISDN) può venire interpretata come la naturale evoluzione della rete telefonica; che essa consentirà infatti tramite un unico accesso, utilizzando la linea esistente dell'abbonato, la telefonia vocale, la trasmissione di testi, dati ed immagini sotto forma di una molteplicità di servizi più efficienti o di nuovi servizi;

considerando che gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione gli organismi le cui disposizioni in materia di ISDN permettono agli Stati membri di conformarsi al disposto dell'allegato III, punto 4 della direttiva 90/387/CEE; che altri organismi possono offrire determinati servizi ISDN in conformità alla presente raccomandazione;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, per servizio di telefonia vocale si intende la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

considerando che è applicabile la direttiva 90/388/CEE [4] della Commissione;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che subordinano la fornitura di determinati servizi ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze essenziali provvedono a che le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; che gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi; che la Commissione effettuerà nel 1992 una valutazione generale della situazione nel settore delle telecomunicazioni rispetto agli obiettivi della presente direttiva;

considerando che la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) è un mezzo di supporto sia dei servizi la cui fornitura gode di diritti speciali o esclusivi, sia dei servizi per i quali siffatti diritti non possono essere mantenuti;

considerando che, in applicazione del principio di non discriminazione, l'accesso alla rete ISDN dovrà essere disponibile e fornito su richiesta senza alcuna discriminazione a tutti gli utenti; che quindi i termini e le condizioni applicabili agli organismi di telecomunicazione che utilizzano la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) per la fornitura di servizi concorrenziali, devono essere equivalenti ai termini e alle condizioni applicabili agli altri utenti;

considerando che la sovvenzione incrociata, tra servizi forniti dagli organismi di telecomunicazione in base a diritti speciali o esclusivi e servizi per i quali non può essere mantenuto

(1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36.
(3) GU n. C 196 dell'1. 8. 1989, pag. 4.
(4) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

siffatto diritto fornito dagli organismi di telecomunicazione, può risultare incompatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), un periodo in cui tutte le parti interessate possono presentare osservazioni alla relazione tecnica sull'applicazione dei principi ONP a settori specifici; che nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1] è stato pubblicato un invito a formulare commenti alla relazione tecnica sull'applicazione della ONP alla ISDN;

considerando che le osservazioni hanno reso evidente che gli utenti richiedono che la fornitura di offerte ISDN sia effettuata con un elevato grado di trasparenza; che gli utenti richiedono che vengano prese in considerazione modalità di accesso supplementari, quali le interfacce di tipo M- e U-;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sta elaborando le norme per la rete ISDN; che la Commissione ha conferito all'ETSI un mandato speciale di studio e di indagine, per esaminare le implicazioni tecniche delle specifiche delle interfacce di tipo M- e U- nella rete ISDN; che la Commissione condurrà inoltre una serie di studi sull'impatto economico e di mercato relativo all'apprestamento di tali interfacce;

considerando che la raccomandazione 86/659/CEE e la risoluzione 89/C 196/04 hanno definito la politica comunitaria relativa all'introduzione coordinata della rete numerica integrata nei servizi (ISDN); che nei documenti sopra citati è stata definita un'ampia gamma di servizi che dovranno venire forniti;

considerando che le reti numeriche integrate nei servizi (reti ISDN) si sono sviluppate su base nazionale e che, per soddisfare i requisiti della fornitura di servizi di telecomunicazione paneuropei, è importante poter disporre in ciascuno Stato membro di una rete numerica integrata nei servizi con capacità equivalenti e completamente interconnessa;

considerando che gli utenti hanno sottolineato l'importanza della disponibilità, in tutti gli Stati membri, di un gruppo minimo di offerte armonizzate;

considerando che gli Stati membri debbono incoraggiare i loro organismi di telecomunicazione a predisporre altre offerte ISDN oltre al gruppo minimo, ambedue in risposta alla domanda di mercato;

considerando che tali offerte supplementari non dovranno comunque ostacolare in alcun modo l'apprestamento di un gruppo minimo di offerte;

considerando che dovrà essere garantita l'interoperabilità tra la rete numerica integrata nei servizi e i servizi della rete pubblica esistente, in particolare il servizio pubblico di telefonia vocale e il servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto;

considerando che un'adeguata ed efficiente interoperabilità tra reti ISDN è essenziale in vista dell'apprestamento di servizi su scala comunitaria;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato III, punto 1, l'adozione di una direttiva specifica riguardante il servizio di telefonia vocale;

considerando che la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) consente l'offerta di un efficiente servizio di telefonia vocale; che di conseguenza la fornitura del servizio di telefonia vocale tramite la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) dovrà essere conforme ai pertinenti requisiti della fornitura di una rete aperta (ONP) applicati al servizio di telefonia vocale;

considerando che la direttiva 90/387/CEE prevede, all'allegato III, punto 3, l'adozione di una raccomandazione relativa alla fornitura di interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili alla fornitura di un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conforme ai principi della rete aperta; che il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione (ONP) [2];

considerando che la rete numerica integrata nei servizi (ISDN) può venire utilizzata per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto; che di conseguenza la fornitura di servizi di trasmissione dati tramite ISDN deve essere, in linea generale, conforme ai pertinenti requisiti della fornitura di una rete aperta (ONP) applicati ai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS);

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] l'elenco dei richiami alle norme ISDN riguardanti la fornitura di una rete aperta (ONP); che tale elenco potrà venire modificato con pubblicazione successiva;

considerando che procedure uniformi di ordinazione, come pure procedure di ordinazione unica, di fatturazione unica e di manutenzione unica sono opportune al fine di incentivare l'uso della rete ISDN e di sviluppare la concorrenza nella fornitura di servizi a valore aggiunto in tutto il territorio comunitario, e che tali procedure sono richieste dai clienti; che qualsiasi azione di cooperazione degli organismi di telecomunicazione a questo proposito deve risultare conforme alle regole comunitarie in materia di concorrenza; che, in particolare, tali procedure non dovranno comportare forme di prefissazione dei prezzi o di spartizione del mercato; che esse dovranno venire promosse tramite accordi commerciali, ad esempio tramite una serie di memorandum d'intesa;

considerando che l'attuazione di procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica da parte di organismi di telecomunicazioni non deve impedire le offerte da parte di fornitori di servizi diversi dalle organizzazioni di telecomunicazioni;

considerando che, per favorire l'operatività su scala europea dei fornitori di servizi che impiegano la rete ISDN, è auspicabile predisporre un sistema in cui le chiamate vengano addebitate direttamente al destinatario sulla base del numero chiamato (addebito all'utente chiamato) e che consenta quindi la possibilità di chiamate gratuite all'abbonato che accede al servizio offerto dal fornitore (numero verde);

(1) GU n. C 38 del 14. 2. 1991, pag. 12 (comunicazione n. 91/C38/21).

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 327 del 29. 12. 1990, pag. 19. Elenco dei richiami alle norme di base. Rete numerica integrata nei servizi (ISDN).

considerando che, per promuovere l'impiego della rete ISDN da parte dei piccoli e medi fornitori di servizi a valore aggiunto, è auspicabile che si istuiscano sistemi di fatturazione che agevolino tali operazioni in tutto il territorio comunitario; che tali sistemi di fatturazione dovranno prevedere un meccanismo in cui il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata sono combinati in un'unica fattura (fatturazione «chiosco»);

considerando che, in questo contesto, è importante procedere all'assegnazione appropriata della capacità di numerazione armonizzata che consenta di instaurare tale sistema in tutta la Comunità; che tale assegnazione deve essere effettuata in conformità dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; che la questione dell'attribuzione dei numeri a livello sia nazionale, sia europeo, compresa la rete ISDN, svolgerà un ruolo importante nel futuro contesto delle comunicazioni a livello mondiale;

considerando i parametri per la valutazione della qualità del servizio — compresi i termini di consegna ed i tempi di riparazione — nella forma percepita dagli utenti costituiscono un aspetto essenziale del servizio fornito; che le informazioni fornite agli utenti dovrebbero permettere un confronto tra prestazioni conseguite e valori tipici o valori obiettivo;

considerando che i parametri di valutazione della qualità del servizio, nella forma definita in altre disposizioni in materia di ONP, si applicheranno, se del caso, ai servizi forniti tramite ISDN;

considerando che, conformemente al diritto comunitario e, in particolare, alla direttiva 90/387/CEE [1], le condizioni di impiego della rete digitale di servizi integrati (ISDN) debbono essere compatibili con il diritto comunitario, devono essere imposte attraverso disposizioni regolamentari e non attraverso restrizioni tecniche;

considerando che, fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 90/388/CEE, le limitazioni all'impiego della rete numerica integrata nei servizi (ISDN) possono derivare solo dalla violazione dei diritti speciali o esclusivi compatibili con il diritto comunitario o dalle condizioni generalmente applicabili all'allacciamento delle apparecchiature terminali o dai requisiti essenziali, in particolare riguardo alla protezione dei dati; che gli Stati membri possono limitare l'impiego della rete ISDN nella misura necessaria a garantire la conformità con la normativa in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate, come pure la protezione della vita privata, nel rispetto del diritto comunitario; che tali limitazioni debbono essere obiettivamente giustificate, debbono rispettare il principio di proporzionalità e non debbono essere eccessive in relazione all'obiettivo perseguito; che l'accesso aperto alla rete ISDN attraverso le modalità di accesso di cui sopra non deve compromettere l'integrità della rete ISDN e i requisiti di sicurezza;

considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le tariffe devono basarsi su criteri oggettivi e che, segnatamente nel caso di servizi che usufruiscono di diritti speciali o esclusivi, devono in linea di massima essere determinate dai costi; che devono essere trasparenti e adeguatamente pubblicizzate, sufficientemente disaggregate, in base alle regole di concorrenza del trattato, non discriminanti e tali da garantire parità di trattamento;

considerando che la disponibilità di fatture dettagliate consentirà agli utenti della rete ISDN di controllare le proprie fatture;

considerando che, in conformità del principio di distinzione tra funzioni normative e operative e in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro dovrà svolgere un ruolo rilevante nell'attuazione della presente raccomandazione;

considerando che, per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace l'applicazione della presente raccomandazione, è necessario che gli Stati membri forniscano tutte le informazioni pertinenti richieste dalla Commissione;

considerando che l'attuazione di condizioni armonizzate per la fornitura della rete aperta (condizioni ONP) per l'accesso e l'impiego della rete ISDN dipende dai progressi nello sviluppo della rete e dalla domanda di mercato negli Stati membri;

considerando che il Comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE dovrebbe svolgere un ruolo rilevante ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione,

RACCOMANDA:

1. che, conformemente alle precedenti disposizioni del Consiglio in materia di reti numeriche integrate nei servizi (ISDN), e tenendo conto della domanda di mercato, gli Stati membri:

   a) garantiscano che, sul loro territorio, gli organismi di telecomunicazione notificati conformemente al punto 15 della presente direttiva, apprestino una ISDN con modalità di accesso armonizzate e un gruppo minimo di offerte in conformità dell'allegato I, come pure un'adeguata ed efficiente interoperabilità tre le ISDN, per garantirne il funzionamento su scala europea. Nei casi riguardo ai quali l'allegato I non indica alcuna data, gli Stati membri debbono incoraggiare gli organismi di telecomunicazione a pubblicare le date previste per la disponibilità di tali modalità e offerte;

   b) incoraggino l'apprestamento armonizzato, da parte dei medesimi organismi, di offerte supplementari, quali descritte nell'allegato II; l'apprestamento di tali opzioni supplementari dovrà essere conforme alla normalizzazione internazionale e in funzione della domanda del mercato, ma non dovrà ostacolare o ritardare l'apprestamento del gruppo minimo di opzioni di cui alla lettera a);

2. che le modifiche necessarie per adeguare l'allegato I ai nuovi sviluppi tecnici e ai mutamenti della domanda del mercato, siano definiti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE tenendo conto della situazione di sviluppo delle reti nazionali;

[1] GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

3. che gli Stati membri prendano le opportune iniziative affinché, per quanto riguarda le offerte ISDN di cui al punto 1, le informazioni concernenti le caratteristiche tecniche, le condizioni generali di fornitura, i termini contrattuali, le condizioni d'impiego, le tariffe, le condizioni di autorizzazione e/o di dichiarazione e le condizioni per l'allacciamento delle apparecchiature terminali siano pubblicate secondo l'impostazione indicata all'allegato III.

   Le informazioni relative alle modifiche delle offerte esistenti dovranno essere tempestivamente pubblicate e comunque con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla data della loro applicazione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non abbia disposto diversamente;

4. che le condizioni generali di fornitura citate al punto 3 comprendano almeno:

   — informazioni relative alla procedura di ordinazione;

   — i termini normali di consegna tipici, ossia i periodi, decorrenti dalla data in cui l'utente ha presentato una richiesta impegnativa per un'offerta ISDN in cui è stato soddisfatto l'80 % delle richieste di utenti per ciascun tipo di offerta ISDN. Ciascun periodo verrà definito sulla base dei termini di consegna effettivi delle offerte ISDN in questione, registrati durante un periodo di tempo recente e di congrua durata; nel calcolo non si dovrà tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a richiedere ritardi dei tempi di consegna.

     Finché non saranno disponibili dati aggiornati, al posto del periodo di fornitura normale dovrà essere pubblicato un termine di fornitura indicativo;

   — i tempi di riparazione normali, ossia i periodi, a decorrere dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito ufficio dell'organismo fornitore di offerte ISDN fino al momento in cui l'80 % di tutte le offerte ISDN dello stesso tipo è stato riparato e il relativo ripristino, se del caso, comunicato agli utenti.

     Finché non saranno disponibili dati aggiornati, al posto del tempo di riparazione normale dovrà essere pubblicato un tempo di riparazione indicativo.

     Nel caso in cui per lo stesso tipo di offerta ISDN vengano offerti diversi livelli qualitativi di riparazione, dovranno venire pubblicati i diversi tempi di riparazione normali;

   — i periodi contrattuali, che comprendono i periodi generalmente previsti dai contratti e i periodi contrattuali minimi che l'utente è obbligato ad accettare per ciascun tipo di offerta ISDN;

   — la procedura di rimborso;

   — i valori obiettivo per i parametri di valutazione della qualità del servizio, definiti conformemente al punto 6;

5. che gli Stati membri provvedano affinché nei contratti siano specificati gli elementi dell'offerta ISDN che deve essere fornita;

6. che, almeno per quanto concerne i servizi portanti definiti nell'allegato I, entro il 1° gennaio 1995 vengano adottati, da parte degli organismi che forniscono offerte ISDN in conformità della presente raccomandazione, parametri comuni di valutazione delle prestazioni di rete in relazione alla qualità dei servizi portanti e metodi di misurazione comuni, soprattutto per quanto riguarda i parametri indicati nell'allegato IV;

7. che i parametri di valutazione e i metodi di misurazione comuni di cui al punto 6 siano basati su opportune norme adottate dall'ETSI al fine di permettere di determinare un campione rappresentativo dell'efficienza delle offerte di servizi ISDN nonché dell'efficienza statistica globale raggiunta dalla rete nel suo insieme;

8. che le autorità nazionali di regolamentazione intraprendano le necessarie iniziative per mettere a disposizione del pubblico le informazioni statistiche annuali comprovanti i risultati raggiunti nei settori seguenti:

   — termini di consegna;

   — tempi di riparazione;

   — parametri per la valutazione della qualità del servizio, definiti all'allegato IV;

   Il primo periodo annuale dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994;

9. che gli Stati membri incoraggino, conformemente alle norme procedurali e sostanziali del trattato in materia di concorrenza e in consultazione con gli utenti, l'istituzione di procedure armonizzate per l'accesso degli utenti, a offerte ISDN, segnatamente tramite l'istituzione delle procedure seguenti:

   — una procedura d'ordinazione uniforme per offerte ISDN in tutta la Comunità, e cioè una procedura di ordinazione per l'ottenimento di servizi intracomunitari la quale garantisca che tutti gli organismi fornitori di offerte ISDN utilizzino moduli comuni riguardo ai dati che debbono essere comunicati dall'utente e dagli organismi fornitori di offerte ISDN, nonché riguardo al formato di prestazione dei dati stessi;

   — una procedura d'ordinazione unica per offerte ISDN, da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui tutte le transazioni che concernono l'utilizzatore, necessarie per l'ottenimento di offerte ISDN intracomunitarie fornite da parte di più organismi ad un singolo utente, possano venire espletate in un'unica sede tra l'utilizzatore e un unico organismo fornitore di offerte ISDN;

   — una procedura di fatturazione unica per offerte di servizi ISDN da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui l'operazione di fatturazione e di pagamento relativa alle offerte ISDN intracomunitarie fornite da parte di più organismi ad un singolo utilizzatore, possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo, fornitore di offerte ISDN;

— una procedura di manutenzione unica per offerte di servizi ISDN da applicare su richiesta dell'utente, e cioè una procedura in cui la comunicazione dei guasti relativi a offerte ISDN intracomunitarie fornite da più organismi ad un singolo utilizzatore possa venire espletata in un'unica sede, tra l'utilizzatore ed un unico organismo fornitore di offerte ISDN il quale si assumerà la piena responsabilità del rispristino del servizio; tenendo conto dell'attuabilità tecnica nonché dell'efficienza commerciale, è previsto che dette procedure debbano includere sistemi di addebito e di fatturazione su scala comunitaria le quali permettano:

— il numero verde, cioè la possibilità di addebito all'utente chiamato;

— la «fatturazione chiosco», ossia la possibilità di riunire il costo del servizio a valore aggiunto e il costo della chiamata in un'unica fattura, riscossa dall'organismo fornitore dell'offerta ISDN, oppure altre soluzioni altrettanto efficaci per gli utilizzatori.

Tali procedure armonizzate dovranno essere introdotte tramite accordi commerciali, ad esempio con una serie di memorandum d'intesa;

10. che i piani di attribuzione dei numeri ISDN siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione al fine di permettere una leale concorrenza. In particolare, la procedura per l'attribuzione di singoli numeri a determinati servizi dovrebbe essere trasparente, equa e tempestiva;

11. che gli Stati membri si adoperino affinché le condizioni di impiego della ISDN siano soggette a verifica da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione;

12. che le tariffe siano trasparenti, basate su criteri oggettivi e indipendenti dal tipo di applicazione attuata dagli utenti ove venga utilizzato il medesimo tipo di offerte e, in via di principio, determinate dai costi; per ciascuna offerta ISDN si dovrà fissare una tariffa specifica; le offerte dovranno essere sufficientemente disaggregate in conformità al diritto comunitario; inoltre, si dovrà tener conto delle considerazioni tariffarie della raccomandazione 86/659/CEE;

13. che le tariffe delle offerte ISDN comprendano normalmente gli elementi seguenti:

— una quota iniziale per l'allacciamento

— un canone periodico

— un addebito di utilizzazione.

Qualora vengano applicati altri elementi tariffari, questi dovranno essere conformi al disposto del punto 12;

14. che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la definizione e la pubblicazione di obiettivi per l'adozione di un sistema di fatturazione dettagliata, come servizio e richiesta degli utilizzatori, qualora sia tecnicamente fattibile; il grado di dettaglio di tali fatture può essere soggetto alla normativa pertinente in materia di protezione dei dati personali e della vita privata;

15. che gli Stati membri notifichino alla Commissione entro il 31 dicembre 1992 la lista dei nominativi degli organismi la cui fornitura di offerte di servizi ISDN permette agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni dell'allegato III, punto 4 della direttiva 90/387/CEE e, successivamente, le eventuali modifiche di tale lista;

16. che le autorità nazionali di regolamentazione redigano annualmente relazioni sintetiche riguardanti, in particolare, la disponibilità delle offerte ISDN fornite in conformità del punto 1 della presente raccomandazione. Dette relazioni sintetiche dovrebbero essere inviate alla Commissione entro e non oltre 5 mesi dalla fine di ciascun anno civile; questa disposizione viene riesaminata dalla Commissione in consultazione con il Comitato ONP e in conformità dell'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE durante il 1995. La Commissione inoltrerà dette relazioni sintetiche al Comitato ONP.

L'esecuzione di quanto sopra ottempera alle corrispondenti disposizioni della raccomandazione 86/659/CEE;

17. che le autorità nazionali di regolamentazione tengano a disposizione e sottopongano alla Commissione, a sua richiesta, i dati sull'applicazione delle condizioni di fornitura di cui ai punti 3 e 4, nonché le informazioni statistiche di cui al punto 8;

18. che le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano semplici procedure che permettano agli utilizzatori di offerte ISDN di introdurre ricorso in caso di difficoltà sopraggiunte in merito all'applicazione della presente raccomandazione;

19. che la Commissione, previa consultazione con il Comitato ONP esamini lo stato di avanzamento nell'attuazione della presente raccomandazione, in vista della realizzazione degli obiettivi della direttiva 90/387/CEE e sulla base delle relazioni sintetiche definite al punto 16.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ARMONIZZATE PER L'ACCESSO ALLA ISDN E DI UN GRUPPO MINIMO DI OFFERTE ISDN CONFORMEMENTE AL PUNTO 1, E SCADENZE RACCOMANDATE PER LA DISPONIBILITÀ

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente allegato descrive le modalità armonizzate per l'accesso alla ISDN e il gruppo minimo di offerte ISDN che debbono essere rese disponibili in tutti gli Stati membri.

Le offerte ISDN sono suddivise in due parti: la parte A contiene il gruppo minimo di offerte di servizi che deve essere disponibile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1994; la parte B contiene le offerte di servizi che devono essere disponibili in tutti gli Stati membri in conformità delle date obiettivo pubblicate.

Si usa la classificazione del CCITT distinguendo tra servizi portanti, servizi supplementari e teleservizi (1). I servizi portanti e i servizi supplementari elencati nella parte A sono quelli indicati come offerte di minima nel memorandum d'intesa ISDN (M d'I) del giugno 1991, e la data di applicazione è conforme agli impegni assunti dai firmatari del suddetto memorandum.

L'attuazione delle suddette offerte dovrebbe tener conto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata.

NORME DA UTILIZZARE

In conformità della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, il riferimento alle pertinenti norme ISDN verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'elenco indicativo iniziale di norme ISDN adeguate alle reti pubbliche di dati (ONP), già pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* verrà modificato o aggiornato tramite ulteriore pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

PARTE A

Offerte che dovranno essere disponibili in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 1994

A.1. *Modalità di accesso*

Le modalità di accesso concernono le interfacce ai punti di riferimento definiti dal CCITT.

Accesso base (2B + D) al punto di riferimento S/T

Accesso primario (30B + D) al punto di riferimento S/T

A.2. *Servizi portanti*

Servizio portante a 64 kbit/s in modo circuito

Servizio portante audio a 3,1 kHz in modo circuito

A.3. *Servizi supplementari*

Presentazione dell'identità della linea chiamante (CLIP)

Restrizione all'identità della linea chiamante (CLIR)

Selezione passante (DDI)

Numero multinumero (MSN)

Trasportabilità del terminale (TP)

A.4. *Teleservizi*

Telefonia a 3,1 kHz.

(1) Le associazioni appropriate tra modalità di accesso, servizi portanti e servizi supplementari sono definite nella raccomandazione I.250 del CCITT.

PARTE B

Offerte che devono essere proposte in tutti gli Stati membri alle date obiettivo pubblicate in funzione della disponibilità di norme internazionali

Le date per la disponibilità di queste offerte dipenderanno dalla richiesta del mercato di ciascuno Stato membro. In conformità del punto 1, lettera a), gli organismi di telecomunicazione devono essere incoraggiati a pubblicare date obiettivo per le disponibilità di ciascuna di queste offerte.

B.1. *Modalità di acesso*

Le future modalità di accesso da inserire nel gruppo minimo sono oggetto di ulteriori studi da parte dell'ETSI e della Commissione.

La situazione verrà aggiornata al massimo entro il 31 dicembre 1992, quando verrà completato il mandato di studio e di indagine conferito all'ETSI, in merito alle implicazioni tecniche delle interfacce di tipo M- e U-, e quando verrà effettuata una valutazione economica di mercato. A quello stadio, si valuterà se includere tali modalità supplementari nel gruppo minimo, in conformità alle procedure di cui al punto 2 della presente raccomandazione.

B.2. *Servizi portanti*

Servizio portante senza restrizioni, riservato o permanente, a 64 kbit/s in modo circuito.

Servizio portante modo pacchetto, fornito sui canali B e/o D (vedi nota 1).

B.3. *Altre offerte*

Servizi di trasferimento della chiamata

Servizi di reistradamento della chiamata

Gruppo chiuso di utenti

Segnalazione utente-utente

Identificazione utente disturbatore

Tassazione al chiamato

Numeri verdi per applicazioni vocali e non vocali

Servizio di fatturazione a sportello unico (kiosk billing), o soluzioni equivalenti, per applicazioni vocali e non vocali

Nota 1

Nel caso in cui l'ISDN venga utilizzata per la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, gli utenti dovranno, se possibile, disporre di prestazioni equivalenti a quelle offerte agli utenti della rete specializzata a commutazione di pacchetto, come definito nella raccomandazione 92/382/CEE del Consiglio [1] relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS) in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecommunicazioni (ONP).

---

[1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO II

OFFERTE ADDIZIONALI CHE POSSONO ESSERE RESE DISPONIBILI IN FUNZIONE DEI PROGRESSI DELLA NORMALIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I. **Servizi supplementari**

Servizi di informazione di tassazione (AOC)

Servizi di identificazione del numero (COLP, COLR)

Chiamata in attesa (CW)

Completamento di chiamata indirizzata a utente occupato (CCBS)

Servizi conferenza

Sottoindirizzamento (SUB)

Conferenza a tre (3 PTY)

II. **Servizi di gestione della rete** [1]

Nota:

questi servizi supplementari sono regolati dal memorandum d'intesa ISDN.

---

[1] La Commissione ha affidato all'ETSI l'incarico di studiare le norme per la gestione della rete.

ALLEGATO III

IMPOSTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE ISDN CHE DOVRANNO ESSERE FORNITE CONFORMEMENTE AL PUNTO 3

Le informazioni di cui al punto 3 della raccomandazione saranno presentate come qui di seguito descritto.

A. **Caretteristiche tecniche**

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche, come pure specifiche tecniche e di prestazione dettagliate relative al punto terminale delle rete, fatte salve le disposizioni della direttiva 83/189/CEE [1] che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si dovranno indicare con chiarezza le norme adottate.

B. **Condizioni generali di fornitura**

Le condizioni generali di fornitura dovranno comprendere almeno gli elementi definiti al punto 4.

C. **Condizioni contrattuali o clausole di sottoscrizione**

D. **Condizioni di impiego**

Le condizioni che derivano dall'applicazione dei requisiti fondamentali, nonché dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.

E. **Tariffe**

In conformità del punto 13, le tariffe comprenderanno normalmente un onere iniziale per l'allacciamento, un canone periodico e un onere di utilizzazione.

a) L'onere iniziale per l'allacciamento alla rete ISDN può dipendere dal tipo di accesso e di offerta.

b) Il canone periodico varierà in funzione del tipo di accesso e della gamma di offerte ISDN.

c) L'onere di utilizzazione comprenderà normalmente un addebito in funzione della durata del collegamento e dell'uso di servizi supplementari, ma può anche comprendere un addebito per la formazione del collegamento e, nel caso di servizi portanti modo pacchetto, un addebito di utilizzazione in base al volume. Queste tariffe possono dipendere dal giorno e/o dall'ora.

Dovranno venire indicati chiaramente anche eventuali altri oneri come ad esempio gli oneri connessi alla qualità del servizio o alla fornitura cumulativa di più servizi.

F. **Condizioni di autorizzazione e/o dichiarazione per l'impiego dei servizi ISDN, se del caso**

Questo punto dovrebbe contenere informazioni sulle varie condizioni di licenza cui l'utente, e il suo cliente, devono ottemperare.

G. **Condizioni di allacciamento delle apparecchiature terminali**

Condizioni approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al disposto della direttiva 91/263/CEE.

---

[1] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO IV

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RETE IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI PORTANTI ISDN (1)

IV.1. Parametri per la valutazione di tutti i servizi portanti

Disponibilità di accesso, definita per tutti i collegamenti di un determinato tipo come il numero medio di ore, in un periodo di tempo di durata ragionevole, durante le quali il servizio è reso disponibile all'utente, diviso il numero totale di ore del periodo considerato.

Tempo medio tra interruzioni del servizio, definito come l'intervallo di tempo medio che intercorre tra la fine di un'interruzione e l'inizio di quella successiva. Per interruzione si intende l'indisponibilità temporanea di un servizio oltre un limite di tempo determinato, caratterizzata da una modifica, oltre limiti prefissati, di almeno uno dei parametri essenziali del servizio stesso.

Tasso d'errore, definito come il rapporto tra il numero di bit errati registrati in ricezione in un determinato periodo e il numero totale di bit ricevuti nello stesso periodo (per servizi portanti diversi da quello vocale).

IV.2. Parametri di valutazione dei servizi portanti a commutazione di circuito

Tempo di formazione del collegamento, quale definito nella raccomandazione I.352 del CCITT.

Ritardo di transito in rete, definito come il tempo che intercorre fra la consegna di un'unità dati dell'utente ad una rete ISDN, mediante un terminale trasmittente, e la consegna integrale di detta unità al terminale ricevente (un'unità dati dell'utente può essere costituita da un bit, un byte, un pacchetto, . . .).

Si dovranno prendere in considerazione valori medi relativi alle chiamate nazionali e alle chiamate intracomunitarie.

Tasso di chiamate non a buon fine, definito come il rapporto tra il numero delle chiamate non a buon fine e il numero totale di chiamate effettuate in un determinato periodo di tempo.

IV.3. Parametri per la valutazione dei servizi portanti modo pacchetto

I parametri per la valutazione dei servizi portanti modo pacchetto sono in linea generale identici a quelli indicati nella proposta di raccomandazione 92/382/CEE del Consiglio relativa all'apprestamento armonizzato di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP).

---

(1) La Commissione ha affidato all'ETSI l'incarico di sviluppare norme in merito alla definizione di questi parametri per la valutazione delle qualità di servizio, nonché gli opportuni metodi di misurazione.